

COMUNE DI VICENZA

P.G.N. 127846/2018

ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 28/08/2018

TRA

il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Di Pace dott. Ruggiero, nato a Trani (BA) il 07 febbraio 1957, Direttore del Settore Patrimonio, Espropri e Servizi Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione P.G.N. 125673/1744 del 22/08/2018

E

L'Associazione Micologica "G. Bresadola" (C.F./P.I. 80026670242), con sede a Vicenza in Vicolo Cieco Retrone n. 5, rappresentata dal sig. Alberto Rigoni, nato a Asiago (VI) il 08/04/1944 - (C.F. RGNLRT44D08A465L), residente a Costabissara (VI) in Via B. Marcello, n. 1 – in qualità di Presidente

Si conviene quanto segue

1) Il Comune di Vicenza concede in uso precario all'Associazione Micologica "G. Bresadola", i locali di circa mq 49,00 siti in Vicolo Cieco Retrone n. 5, nell'immobile identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 5 con il mappale 525 sub 1, come meglio indicati nella planimetria allegata al presente atto.

2) La durata della concessione in uso precario è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dal 1° settembre 2018, salvo disdetta da inviarsi con 6 (sei) mesi di anticipo.

Alla scadenza la concessione in uso potrà essere rinnovata a condizioni da determinarsi, previa richiesta della concessionaria da presentarsi almeno sei mesi prima della

scadenza.

E' escluso il rinnovo tacito.

3) Il canone di concessione annuo 4è stabilito in € 896,00 (ottocentonovantasei/00) che la concessionaria pagherà, presso la Tesoreria comunale, in due rate semestrali anticipate.

4) La concessionaria deve adibire il locale allo svolgimento delle attività di cui al proprio fine sociale. La concessionaria non può adibire il locale ad un uso diverso, pena la revoca della concessione.

5) L'associazione concessionaria non può sub concedere in tutto o in parte il locali pena la revoca della concessione.

La concessionaria non può cedere il presente atto di concessione.

6) La concessionaria deve presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sulle attività svolte l'anno precedente, con indicazione del numero di soci al 31 dicembre dell'anno precedente, della frequenza di utilizzo del locale, del numero medio degli utilizzatori.

7) A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, la concessionaria ha versato presso la Tesoreria comunale un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone di concessione.

Qualora, in caso di violazione delle obbligazioni assunte con il presente atto di concessione previa verifica dello stato dell'immobile, il Comune di Vicenza dovesse utilizzare la garanzia, la concessionaria dovrà ricostruirla nell'ammontare stabilito entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con cui il Comune di Vicenza l'avviserà dell'avvenuto utilizzo.

8) Durante la concessione la concessionaria deve farsi carico delle opere di piccola

manutenzione ordinaria, come pure della manutenzione straordinaria che dovesse rendersi necessaria a seguito della mancata esecuzione degli interventi di piccola manutenzione ordinaria.

Durante la concessione il Comune di Vicenza si farà carico della manutenzione straordinaria e degli interventi di manutenzione ordinaria non di competenza della concessionaria.

9) La concessionaria deve farsi carico delle spese per i consumi di energia elettrica, acqua e delle altre spese connesse con la gestione dei locali medesimi., intestando a proprio carico i relativi contatori e deve provvedere alla pulizia del locale oggetto della concessione.

10) La concessionaria dichiara di aver preso visione dei locali oggetto del presente atto e di accettare gli stessi nello stato in cui si trovano.

11) La concessionaria dichiara di essere a conoscenza che i locali oggetto del presente atto sono inseriti in un immobile facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Vicenza; è pertanto soggetto agli articoli 824 e seguenti del Codice Civile, per cui il rapporto conseguente al presente atto è sottratto alle norme del diritto privato e soggetto alle norme di diritto amministrativo e ha carattere precario, potendo il Comune medesimo revocare o modificare la concessione in qualsiasi momento a proprio giudizio insindacabile.

12) Il Comune di Vicenza si riserva di revocare la concessione in uso, oltre nel caso in cui lo richiedesse l'interesse pubblico, anche nel caso in cui la concessionaria non adempia puntualmente le obbligazioni assunte con il presente atto, in particolare il puntuale pagamento del canone di concessione, precisato che ogni conseguenza dannosa dovrà essere risarcita dalla concessionaria.

13) La concessionaria è unica responsabile nei confronti del Comune di Vicenza per i danni arrecati ai locali e alle parti comuni del complesso immobiliare dai propri soci e dalle persone cui consente l'accesso ai locali.

La concessionaria solleva espressamente il Comune di Vicenza da qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti, furti o altro che dovesse conseguire dall'esercizio delle attività presso i locali.

14) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

15) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della concessionaria.

Ruggiero Di Pace

Alberto Rigoni